

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2017	559754
DEL	- 1 AGO.	2017	

Ai Responsabili del Servizio Commercio
dei Comuni della Regione Emilia-RomagnaAlle Associazioni di categoria del commercio su
aree pubbliche ANVA e FIVA regionali

Oggetto: nuove norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

La presente per segnalare che con legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (Legge comunitaria regionale per il 2017), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 204 del 18 luglio 2017 ed in vigore dal 2 agosto 2017, sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 12/1999, in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche.

In particolare, l'art. 14 ha introdotto due modifiche all'art. 5 (Revoca dell'autorizzazione e sanzioni) della l.r. 12/1999.

La prima integra i casi di revoca dell'autorizzazione già previsti, introducendo la medesima sanzione nel caso in cui il titolare della stessa non risulti iscritto al Registro delle Imprese. La seconda introduce disposizioni transitorie limitatamente all'anno 2017 e ai posteggi oggetto delle procedure selettive di riassegnazione; in particolare è disposta la disapplicazione della disposizione di cui al comma 2, lettera c) del medesimo articolo 5, che prevede la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza. La norma transitoria trae origine dalle procedure di riassegnazione dei posteggi iniziate a dicembre 2016, in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione di servizi e sulla libertà di stabilimento. Essa intende tutelare gli operatori, evitando la revoca dell'autorizzazione per il superamento delle assenze di norma consentite, a seguito della reintestazione dei titoli abilitativi ai fini della partecipazione alle procedure di riassegnazione delle aree pubbliche oggetto di concessione.

L'art. 15 della l.r. 14/2017 introduce, invece, norme transitorie e modifiche all'articolo 7-bis della l.r. 12/1999.


L'articolo 7-bis della l.r. 12/1999 prevede, in particolare, l'obbligo del tesserino per gli hobbisti. Il tesserino ha validità per un anno e per dieci manifestazioni, e non può essere richiesto più di due volte nell'arco di cinque anni. Limitatamente all'anno 2016 erano state introdotte due norme transitorie che consentivano il rilascio di un terzo tesserino a coloro che avevano già ottenuto due tesserini negli anni 2013, 2014 o 2015 e il prolungamento della validità dei tesserini rilasciati nel 2015 oltre i consueti dodici

mesi (comma 13-ter). La norma in esame interviene con due modalità: consentendo - limitatamente all'anno 2017 - sia il rilascio di un ulteriore tesserino, sia il prolungamento oltre i consueti dodici mesi della validità dei tesserini rilasciati l'anno precedente (fatto salvo il limite delle dieci manifestazioni), e prevedendo l'abrogazione del citato comma 13-ter dell'articolo 7-bis.

Il testo aggiornato delle norme citate è consultabile sul sito della Regione Emilia-Romagna al link <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/>.

Cordiali saluti.

Dr.ssa Paola Castellini



AP